



266 14 / 12

1

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

RACC. GEN. n. ____/2012

composta da


Giuliano Casucci	- Presidente	CC - 3/4/2012
Antonio Prestipino		Sent. n. sez. 679/2012
Alberto Macchia		R.G.N. 40729/2011
Sergio Beltrani	- Relatore	
Fabrizio Di Marzio		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

B. M. _____, persona offesa



avverso il decreto di archiviazione del 6/7/2011 del Tribunale di
Torino - sezione G.I.P. nei confronti di:

**Fissore Elisabetta, nata in data 1°/8/1973 a Carmagnola
(TO)**

Martinacci Giacomo Maria, nato il 19/7/1942 a Torino
Poletto Severino, nato il 18/3/1933 a Salgareda (TV)

Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Beltrani;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sost.
proc. gen. dott. Montagna, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;

letta la memoria depositata in data 28/3/2012 per conto degli indagati;

RITENUTO IN FATTO

1. Il G.i.p. del Tribunale di Torino ha disposto con decreto l'archiviazione del procedimento a carico degli Indagati indicati in epigrafe, previa declaratoria di Inammissibilità dell'opposizione formulata dalla p.o. ██████████, così motivata: <<la persona offesa non ha indicato alcuna indagine suppletiva, essendosi limitata, da un lato, a formulare valutazioni giuridiche sostanziali e processuali e, dall'altro, a ribadire la sussistenza di fatti e avvenimenti già completamente descritti nelle molteplici denunce-querelle e nei verballi di s.i.t.>>

2. Avverso tale decreto la p.o. ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dell'avv. A. MARTIRE, deducendo i motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

I - violazione e mancata o falsa applicazione dell'art. 408 c.p.p. con il combinato disposto dell'art. 178 lett. b) c.p.p.;

II - violazione o falsa applicazione degli artt. 409 e 410 c.p.p. con il combinato disposto dell'art. 127 commi 3 e 5 c.p.p.,

e chiedendone conclusivamente l'annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per il prosieguo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Nell'archiviare *de plano* gli atti nonostante l'opposizione proposta dalla persona offesa, ai sensi del secondo comma dell'art. 410 cod. proc. pen., il giudice delle indagini preliminari deve motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato che alle cause della inammissibilità (omessa indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive e/o dei relativi elementi di

prova); In difetto, si produce una violazione del contraddittorio che è, prima di tutto e in ogni caso, diritto all'ascolto.

E', conseguentemente, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il Gip abbia emesso decreto di archiviazione, dichiarando inammissibile l'opposizione della persona offesa in realtà ammissibile.

E, nella specie, è proprio questa la situazione verificatasi: a f. 8 dell'opposizione, Infatti, l'opponente aveva chiesto l'escussione di don ADEL NASR, ma il G.i.p. ha dichiarato inammissibile l'opposizione senza dare in alcun modo conto dei motivi della eventuale irrilevanza o della non pertinenza dell'atto di investigazione richiesto, essendosi limitato ad affermare - erroneamente - che l'opponente non aveva indicato indagini suppletive. Sul punto, nulla deducono gli indagati nella memoria depositata, che pongono *in parte qua* a fondamento della chiesta declaratoria di inammissibilità e della subordinata richiesta di rigetto del ricorso, l'omessa indicazione dell'investigazione suppletiva da parte dell'opponente, in contrasto con quanto emerge *ex actis*.

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento, con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato provvedimento, e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino per l'ulteriore corso.

Così deciso il 3 aprile 2012

Il Componente estensore

Sergio Beltrani



Il Presidente

Giuliano Casucci

